




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella Equitalia TARSU: decadenza di un anno

Autore: Maria Monteleone | 19/03/2016



La cartella Equitalia per TARSU deve essere formata e notificata entro un anno dalla scadenza del pagamento del tributo e non entro tre anni.

Il Comune decade dalla possibilità di pretendere il pagamento della **TARSU** se la formazione e la notifica del ruolo Equitalia non avvengono **entro l'anno** successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. È quanto affermato da una recente sentenza della **Cassazione [1]** che spiega la differenza tra termini di decadenza in caso di riscossione diretta del tributo da parte del Comune o per

mezzo di Equitalia.

Per i **tributi locali** è previsto in generale il termine di decadenza e prescrizione di **tre anni**. In particolare, a partire dal 1 gennaio 2007, nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo [2].

Tuttavia, con specifico riguardo alla TARSU, quando il Comune decide avvalersi del sistema di **riscossione tramite ruolo** deve sottostare al più breve **termine annuale**. La legge [3] prevede infatti che la formazione e la notifica del ruolo devono aver luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

Più precisamente, l'importo del tributo (più addizionali, accessori e sanzioni), liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali o, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, **entro l'anno successivo** a quello per il quale è dovuto il tributo.

In caso di liquidazione in base a **denuncia tardiva** o ad **accertamento**, il termine di decadenza è entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

Dunque, secondo i giudici, è vero che ai tributi locali (e quindi anche alla TARSU) si applica il termine di decadenza triennale ma solo qualora non si sia proceduto a riscossione mediante ruolo perché, in questo secondo caso, la legge impone il rispetto del termine più breve di un anno.

Se la formazione del ruolo avviene oltre un anno dalla scadenza della TARSU, il Comune non può invocare il termine più lungo di tre anni.

Note

[1] Cass. sent. n. 1503 del 27.1.2016. **[2]** Art. 1, c. 163, L. 296/2006. **[3]** Art. 72 D.Lgs. 507/1993.